



TRIBUNALE DI NAPOLI

QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO n. 4178/2019 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione, dott. Valerio Colandrea,
letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 14/10/2019;

OSSERVA

§ 1. La società S.r.l. ha dichiarato che sussiste un rapporto di lavoro subordinato con l'odierno esecutato che allo stesso viene corrisposta una retribuzione mensile lorda di euro 1.554,52 ed una retribuzione netta di circa euro 1.214,82; che su tale retribuzione sussiste una trattenuta mensile per euro 400,00 in favore del coniuge separato in forza di ordine di pagamento diretto pronunciato in sede di separazione (cfr. dichiarazione del 15/3/2019).

Con comparsa depositata in data 10/6/2019 l'odierno esecutato ha domandato rigettarsi integralmente l'istanza di assegnazione formulata dal creditore pignorante o, in subordine, procedersi all'esatta determinazione della quota di retribuzione suscettibile di assegnazione.

A sostegno di tale conclusione l'esecutato ha dedotto che l'importo della retribuzione percepita sarebbe, in buona sostanza, inferiore al minimo vitale, stante in particolare la necessità, da un lato, di tener conto degli importi versati al coniuge separato

in forza di provvedimento ex art. 156 cod. civ. anche per il mantenimento dei figli nati dal matrimonio e di escludere gli importi percepiti a titolo di assegni familiari, nonché, dall'altro lato, di tener conto dell'obblighi di mantenimento a carico di ulteriori tre figli nati da successiva unione con l'attuale convivente *more uxorio*.

§ 2. In via del tutto preliminare, osserva questo giudice come la comparsa depositata dall'esecutato non integri – in difetto dei requisiti minimi necessari e tenuto conto, soprattutto, del tenore delle conclusioni ivi rassegnate – una vera e propria opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c.

Piuttosto, essa si atteggia nei termini di un ricorso al giudice dell'esecuzione per consentire a quest'ultimo le determinazioni spettanti nell'esercizio dei poteri di direzione del processo ex art. 484 c.p.c.: in altri termini, la comparsa in questione e la



documentazione allegata appaiono funzionali all'esatta individuazione della quota di retribuzione pignorabile ad istanza del creditore precedente.

§ 3. Ciò posto, le questioni che si pongono nel caso di specie investono tre ordini di profili:

- in primo luogo, se sia suscettibile di pignoramento la quota percepita dall'esecutato a titolo di assegni familiari e, nel caso di risposta negativa al quesito in discorso, se tale conclusione sia concretamente rilevante alla luce della dichiarazione resa dal terzo;
- in secondo luogo, se ed in quale misura influisca sulle determinazioni da assumersi per la determinazione della quota di retribuzione pignorabile l'esistenza di un provvedimento di assegnazione ex art. 156, sesto comma, cod. civ.;
- in terzo luogo, se assuma rilievo la circostanza relativa all'insufficienza della retribuzione percepita a far fronte alle complessive esigenze dei nuclei familiari facenti capo all'esecutato.

§ 4. Per quanto concerne il primo profilo sopra indicato, non v'è dubbio che – ai fini dell'individuazione della retribuzione – non debbano considerarsi gli importi corrisposti al lavoratore a titolo di assegni familiari.

Invero, non si tratta di una voce di retribuzione, bensì di una prestazione economica di sostegno al reddito erogata dall'I.N.P.S. (sia pure attraverso il datore di lavoro).

Sul punto, giova ricordare come, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 797 del 1955, “gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti” (causa di alimenti che non ricorre nel caso di specie).

Nondimeno, la questione non assume concretamente rilievo ove si ponga mente al fatto che la dichiarazione del datore di lavoro palesemente non comprende negli importi indicati quelli percepiti a titolo di assegni familiari: infatti, l'importo della retribuzione lorda corrisponde grosso modo a quella risultante dalle buste paga depositate dall'esecutato (potendosi agevolmente imputare la differenza alla ordinaria variabilità della voce per lo straordinario).

In altri termini, ai fini dell'individuazione della quota della retribuzione pignorata risulta che il terzo abbia già correttamente escluso gli importi a titolo di assegni familiari, con la conseguenza che – ai fini delle ulteriori determinazioni da compiersi nella presente sede – deve assumersi come rilevante la retribuzione netta indicata dal terzo (si ribadisce, **euro 1.214,82**).



§ 5. Il secondo profilo che viene in esame investe il rilievo da attribuirsi all'ordine di pagamento diretto adottato in sede di separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 156, sesto comma, cod. civ.

Come ben noto, la disposizione in questione contempla la possibilità che, in sede di separazione dei coniugi, in caso di inadempimento all'obbligazione di pagamento dell'assegno di mantenimento il giudice possa "ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto".

L'istituto in discorso trova un precedente nell'analoga fattispecie disciplinata dall'art. 8 della legge n. 898 del 1970 in tema di divorzio e si sostanzia, in ultima analisi, in una ingiunzione di pagamento rivolta al soggetto terzo debitore dell'obbligato al mantenimento ed in favore del beneficiario dell'assegno di mantenimento.

Non è questa la sede per approfondire i pur problematici profili concernenti la natura dell'ordine in questione. Piuttosto, deve sottolinearsi come esso sia sostanzialmente omogeneo – quanto meno *quoad effectum* – ad un provvedimento coattivo di assegnazione forzata.

A sostegno di tale conclusione depone infatti:

- da un lato, la circostanza per cui – sotto il profilo sostanziale – l'ordine di pagamento realizza la cessione del credito vantato nei confronti del terzo, nel senso, cioè, che il beneficiario dell'ordine subentra al titolare nel diritto di conseguire la prestazione dovuta dal terzo (ovviamente, sino alla concorrenza indicata);
- dall'altro lato, la circostanza per cui – sotto il profilo processuale – la fonte di un siffatto trasferimento si rinviene in un provvedimento autoritativo dell'autorità giudiziaria (e, segnatamente, del giudice della separazione).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente riconosciuto "natura espropriativa" al decreto con il quale, in sede di divorzio, il giudice disponga – ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 898 del 1970 – che una quota dei redditi del coniuge divorziato venga pagata direttamente all'altro: tale decreto costituisce una fattispecie per larga parte omologa a quella dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., ragion per cui la natura "espropriativa" ben può estendersi all'ordine di pagamento diretto.

Ciò posto, la qualificazione dell'ordine ex art. 156, sesto comma, cod. civ. nei termini di atto costitutivo di un vero e proprio vincolo di natura espropriativa comporta che – in via consequenziale – il problema della pendenza simultanea dei due vincoli (quello ex art. 156, sesto comma, cod. civ. e quello nascente dal pignoramento) possa trovare soluzione nell'ambito della disciplina del c.d. concorso dei crediti per cause diverse.

Tale passaggio merita alcune precisazioni.



Anzitutto, è noto come – nell'ipotesi di simultaneo concorso di cause di credito diverse ed in presenza di crediti particolarmente qualificati – la soglia della retribuzione pignorabile subisca un innalzamento.

Per quanto qui specificamente interessa, tale situazione si verifica laddove il concorso coinvolga un credito di natura alimentare, atteso che:

- nel caso di dipendenti privati, l'art. 545, quinto comma, c.p.c. sancisce che il pignoramento per il simultaneo concorso con crediti alimentari non possa estendersi *oltre la metà* delle somme dovute a titolo di retribuzione;
- nel caso di dipendenti pubblici, l'art. 2, secondo comma, del D.P.R. n. 180 del 1950 limita – nel caso di concorso con crediti per alimenti – l'estensione del pignoramento non oltre *“una quota maggiore della metà”* della retribuzione.

In buona sostanza, con le disposizioni in esame il legislatore ha operato il bilanciamento tra il principio di effettività della tutela giurisdizionale (anche esecutiva) ex art. 24 Cost. e quello per cui la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost.

Siffatto bilanciamento viene per l'appunto realizzato con l'individuazione di un limite (la metà della retribuzione) oltre il quale – pur in presenza di una causa di credito particolarmente qualificata (quale il credito per alimenti) – la retribuzione è comunque insuscettibile di “aggressione” in via coattiva.

In secondo luogo, deve altresì sottolinearsi come – secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità – la disciplina del concorso simultaneo dei crediti trovi applicazione non solo nel caso in cui il predetto concorso si realizzi all'interno del medesimo processo (ovverosia, con l'intervento di altri creditori o la riunione di pignoramenti prima della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione), ma anche nel caso di pluralità di esecuzioni per così dire “diacroniche”: con riguardo alla disciplina dettata dal sopra citato art. 2, secondo comma, del D.P.R. n. 180 del 1950, la Corte di Cassazione ha precisato che il concorso simultaneo di crediti per cause diverse *“si verifica anche quando una parte della retribuzione sia stata già assegnata a soddisfacimento futuro di un credito - il quale permane e viene pertanto a concorrere con il credito eventualmente insorgente successivamente verso lo stesso debitore -, e che prescinde dalla unicità del processo esecutivo, essendo al riguardo irrilevante che i creditori agiscano o meno nello stesso processo esecutivo”* (Cass. 23 aprile 2003, n. 6342).

Conclusione che ben può postularsi anche in relazione alla disposizione dell'art. 545, quinto comma, c.p.c. concernente il concorso di crediti per il pignoramento delle retribuzioni dei dipendenti privati, attesa l'identità sia del tenore letterale sia della *ratio* delle disposizioni sopra richiamate.



Venendo a tirare le fila del ragionamento sin qui svolto, ove si ponga mente alla natura *lato sensu* alimentare del credito a presidio del quale viene disposto l'ordine di pagamento diretto ed al fatto che – come sopra ampiamente argomentato – l'ordine ex art. 156, sesto comma, cod. civ. è equiparabile ad un provvedimento coattivo/espropriativo di assegnazione, nel successivo processo esecutivo (quale il presente) potrà allora disporsi l'assegnazione unicamente della quota di retribuzione eventualmente ancora disponibile sino a concorrenza dell'importo massimo disponibile (si ribadisce, la metà della retribuzione): trattasi, infatti, di una situazione riconducibile ad un vero e proprio concorso di crediti.

Sul piano operativo, ciò significa che debba procedersi come segue:

anzitutto, deve calcolarsi autonomamente la quota di retribuzione astrattamente pignorabile (il quinto della retribuzione) e verificarsi se tale importo – sommato a quello già oggetto di assegnazione in via coattiva con l'ordine di pagamento diretto – superi o meno il limite massimo pignorabile (la metà della retribuzione);

qualora il limite massimo della metà della retribuzione non sia superato, l'assegnazione avrà luogo in via ordinaria per l'intero importo del quinto;

qualora invece abbia luogo uno sforamento della predetta “soglia”, l'assegnazione dovrà essere contenuta nei limiti di tale soglia e, quindi, l'importo assegnato dovrà essere ridotto sino a concorrenza del limite massimo.

Applicando i principi sopra affermati nel caso di specie, osserva questo giudice che:

- il limite massimo espropriabile è pari concretamente ad euro **607,41** (ovverosia, la metà della retribuzione netta di euro 1.214,82 indicata dal terzo);
- la somma del quinto astrattamente pignorabile (euro 242,96) e dell'importo oggetto di assegnazione coattiva con l'ordine ex art. 156, quinto comma, c.p.c. (euro 400,00) è superiore alla predetta soglia massima (euro 242,96 + euro 400,00 = **euro 642,96**);
- conseguentemente, l'assegnazione deve essere proporzionalmente ridotta sino a concorrenza dell'importo massimo pignorabile (euro 607,41 – euro 400,00 = **euro 207,41**).

Tale ultimo importo è quindi suscettibile di assegnazione nel presente procedimento, cui si provvede con separata ordinanza allegata alla presente.

Ovviamente, vista l'esistenza nella busta paga dell'odierno esecutato di quote di retribuzione variabili (quali, in particolare, le voci per lo straordinario, che comunque concorrono alla formazione della retribuzione netta) il terzo procederà all'adeguamento nel caso di variazione della retribuzione netta percepibile.



§ 6. Da ultimo, invece, alcun rilievo assumono le deduzioni svolte dall'esecutato in ordine alla incapacità e/o difficoltà dell'esecutato di far fronte agli obblighi complessivi di mantenimento dei nuclei familiari a lui facenti capo (e, in particolare, della sua numerosa prole).

Sul punto, è sufficiente osservare come la determinazione della quota di retribuzione pignorabile e dell'importo massimo della stessa nel caso di c.d. concorso costituisca il risultato di una precisa opzione legislativa frutto, come sopra evidenziato, di un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.

Conseguentemente, non è possibile per il giudicante procedere in senso difforme a quanto previsto dall'art. 545, quinto comma, c.p.c.

P.Q.M.

DETERMINA la quota della retribuzione pignorabile nel caso di specie in **euro 207,41** sulla scorta dei principi di cui in motivazione.

PROVVEDE sull'istanza di assegnazione come da separata ordinanza che si allega alla presente.

Si comunichi a cura della cancelleria

Napoli, 17/10/2019

Il giudice dell'esecuzione

Dott. Valerio Colandrea

